





VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 dicembre 2009 presso gli uffici della sede centrale dell'ENAV, in Roma, si sono incontrati la Società e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente contratto per definire alcune aspetti in merito al trattamento di trasferta ed al trattamento di trasferimento.

Ciò premesso in ordine alle suddette tematiche le Parti hanno convenuto quanto segue:

- Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 60 "Trattamento di trasferta", al personale inviato in missione in una località distante meno di 50 km dal luogo di residenza o domicilio, ovvero coincidente con gli stessi, non compete il rimborso delle spese di alloggio.
In caso di trasferta di lunga durata, al personale inviato in missione in una località distante meno di 50 km dal luogo di residenza o domicilio ovvero coincidente con gli stessi, in luogo delle previste indennità di trasferta forfettarie mensili di cui al punto 6 dell'art. 60, al dipendente viene riconosciuto un trattamento forfettario pari a 1.000,00 euro lordi mensili.
Fermo restando quanto previsto a comma 5 dell'art. 61 "Trattamento di trasferimento" analogo trattamento viene applicato al personale trasferito temporaneamente in una sede distante meno di 50 km dal luogo di residenza o domicilio, ovvero coincidente con gli stessi.
I valori economici di cui ai commi 6 dell'art. 60 e 5 dell'art. 61 vengono entrambi incrementati a 2.500,00 euro lordi.
- La modifica del trattamento forfettario previsto ai commi 13 e 14 dell'art. 60, nel caso che il dipendente sia inviato a prestare la propria attività lavorativa in una sede vicinore alla normale sede di lavoro.

Alla luce di tali intese i commi 6, 13 e 14 dell'art. 60 "Trattamento di trasferta" ed il comma 5 dell'art. 61 "Trattamento di trasferimento" del vigente contratto a far data dal 01/01/2010 cessano di esistere ed in pari data vengono così sostituiti:



“ART 60 TRATTAMENTO DI TRASFERTA”

6 Al personale inviato in missione in una località distante meno di 50 km dal luogo di residenza o domicilio, ovvero coincidente con gli stessi, non compete il rimborso delle spese di alloggio.

Il dipendente in regime di trasferta di lunga durata pari o superiore a trenta giorni calendariali consecutivi, in sostituzione delle spese di vitto e alloggio e dell'indennità di trasferta di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo, può optare, oltre al rimborso delle spese di viaggio di inizio e fine trasferta, per uno dei seguenti trattamenti:

- a) hotel con trattamento di mezza pensione con rimborso a piè di lista del rimanente pasto entro il limite di euro 28,00 e attribuzione di un'indennità di trasferta forfettaria pari a 500,00 euro lordi per ogni trenta giorni consecutivi di trasferta, frazionabili per trasferte superiori ai trenta giorni; in tal caso il dipendente può richiedere un'anticipazione pari a euro 700,00 per ogni trenta giorni consecutivi di trasferta, frazionabili per trasferte superiori ai trenta giorni;
- b) indennità di trasferta forfettaria omnicomprensiva pari a 2.500,00 euro lordi per ogni trenta giorni consecutivi di trasferta, frazionabili per trasferte superiori ai trenta giorni; in tal caso il dipendente può richiedere un'anticipazione pari a euro 2.000,00 per ogni trenta giorni consecutivi di trasferta, frazionabili per periodi superiori ai trenta giorni.

Tali trattamenti non trovano applicazione nei confronti di quei dipendenti in regime di trasferta di lunga durata pari o superiore a trenta giorni calendariali consecutivi allorché la sede della trasferta sia distante meno di 50 km dalla sede di residenza o domicilio del dipendente stesso, ovvero sia coincidente con gli stessi.

In tali casi al dipendente viene riconosciuto un trattamento forfettario pari a 1.000,00 euro lordi per ogni trenta giorni consecutivi di trasferta, frazionabili per trasferte superiori ai trenta giorni.

13 Qualora non ricorrano i requisiti per l'attribuzione del trattamento di trasferta, il dipendente inviato dalla Società a prestare la propria attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro per almeno 6 ore continuative di servizio in una delle sedi dell'area romana, dell'area lombarda e delle altre sedi di seguito specificate, purché non utilizzi mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Società, ha diritto ad un rimborso forfettario nelle misure indicate nella successiva tabella.

Sedi ENAV – Area Romana

Da	A	Importo
Via Agri 2a	Via Salaria 713/716	€ 5,00
Via Agri 2a	UAAV Roma Urbe	€ 5,00
Via Agri 2a	Salita Castel Giubileo 174	€ 10,00
Via Agri 2a	Via di Settebagni 390	€ 10,00
Via Agri 2a	ACC Roma/Ciampino Aeroporto	€ 20,00
Via Agri 2a	SAAV Fiumicino	€ 30,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Salita Castel Giubileo 174	Via Salaria 713/716	€ 5,00
Salita Castel Giubileo 174	Via di Settebagni 390	€ 5,00
Salita Castel Giubileo 174	UAAV Roma Urbe	€ 5,00
Salita Castel Giubileo 174	ACC Roma/Ciampino Aeroporto	€ 20,00
Salita Castel Giubileo 174	SAAV Fiumicino	€ 30,00
Via Salaria 713/716	UAAV Roma Urbe	€ 5,00
Via Salaria 713/716	Via di Settebagni 390	€ 10,00
Via Salaria 713/716	ACC Roma/Ciampino Aeroporto	€ 20,00
Via Salaria 713/716	SAAV Fiumicino	€ 30,00
Via di Settebagni 390	UAAV Roma Urbe	€ 10,00
Via di Settebagni 390	ACC Roma/Ciampino Aeroporto	€ 20,00
Via di Settebagni 390	SAAV Fiumicino	€ 30,00
UAAV Roma Urbe	ACC Roma/Ciampino Aeroporto	€ 20,00
UAAV Roma Urbe	SAAV Fiumicino	€ 30,00
SAAV Fiumicino	ACC Roma/Ciampino Aeroporto	€ 30,00

E VICEVERSA

Sedi ENAV - Area Lombarda

Da	A	Importo
ACC Milano/SAAV Linate	CAAV Orio al Serio	€ 30,00
ACC Milano/SAAV Linate	SAAV Malpensa	€ 40,00
SAAV Malpensa	CAAV Orio al Serio	€ 50,00

E VICEVERSA

Sedi ENAV - Altre Aree

Da	A	Importo
ACC Brindisi	ARO Brindisi	Nulla
UAAV Forlì	Academy Forlì	Nulla
ACC Padova	NAAV Padova	€ 10,00
CAAV Torino Caselle	NAAV Torino Aeritalia	€ 10,00
CAAV Venezia Tessera	NAAV Venezia Lido	€ 30,00

E VICEVERSA

14 Qualora non ricorrano i requisiti per l'attribuzione del trattamento di trasferta, il dipendente inviato dalla Società a prestare la propria attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro per almeno 6 ore continuative di servizio in sedi non aziendali, purché non utilizzi mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Società, ha diritto ad un rimborso forfettario commisurato alla distanza chilometrica intercorrente fra la sede di lavoro e la località interessata secondo la seguente progressione:

RA
 Giuseppe De Luca
 [Signature]

M

[Signature]

[Signature]

[Signature]

euro	5,00	da 3	a 5	chilometri
"	10,00	da 6	a 20	"
"	20,00	da 21	a 30	"
"	30,00	da 31	a 40	"
"	40,00	da 41	a 50	"


"ART 61 TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO"

5 Per trasferimenti temporanei disposti per motivi di servizio, al dipendente è attribuita un'indennità di trasferimento pari a 2.500,00 euro lordi per ogni trenta giorni consecutivi di trasferta, frazionabili per trasferte superiori ai trenta giorni.

Tale trattamento non trova applicazione nei confronti di quei dipendenti temporaneamente trasferiti allorché la sede del trasferimento disti meno di 50 km dal luogo di residenza o domicilio del dipendente stesso, ovvero sia coincidente con gli stessi.

In tali casi al dipendente viene riconosciuto un trattamento forfettario pari a 1.000,00 euro lordi per ogni trenta giorni consecutivi di trasferta, frazionabili per trasferte superiori ai trenta giorni.

Al dipendente, temporaneamente trasferito compete, inoltre, il rimborso delle spese documentate per il viaggio di andata e ritorno, con gli stessi criteri previsti per il trattamento di trasferta.

ENAV S.p.A.


FILT-CGIL *M. Di S.*
 FIT-CISL *[Signature]*
 UIL-T *[Signature]*
 UGL-T *[Signature]*
 ASSIVOLO/Q *[Signature]*
 COBAS *[Signature]*
 LICTA - ATORP
 ANPCAT - ATORP } *[Signature]*
 CILA-AV - ATORP }
 SACTA *[Signature]*
 ANPAC }
 UP } *[Signature]*
 USAE AV *[Signature]*

[Signature]